

# Terre comuni indivisibili e inalienabili

**Angelo Busani**

■ La legge 168/2017 che riconosce e tutela i cosiddetti "domini collettivi", approvata dal Parlamento a fine ottobre, è stata pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre ed entrerà in vigore il 13 dicembre 2017.

Per "domini collettivi" si intendono quelle situazioni in cui i componenti di una determinata collettività (come la popolazione di uno o più Comuni) esercitano in una certa area, di proprietà pubblica o privata, un diritto di godimento in forma individuale o collettiva: di solito è il godimento dei prodotti naturali, come la raccolta dei funghi o l'approvvigionamento di legname. Per esempio, sono beni collettivi:

- le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un Comune o di una frazione, possedute da Comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate;
- le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di Comuni o frazioni, a seguito di liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- le terre derivanti da scioglimento di promiscuità;
- le terre derivanti da conciliazioni per la liquidazione degli usi civici oppure da operazioni e provvedimenti di liquidazione o

da estinzione di usi civici;

- le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie;
- le terre derivanti da particolari forme di acquisto concesse alle regioni, alle comunità montane e ai Comuni da parte delle regioni, comunità montane e comuni;
- le terre derivanti da permuta o da donazione;
- le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti di Comune e frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

La legge disciplina dunque i domini collettivi riconoscendoli come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» dotati di capacità di auto normazione e di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva.

La nuova norma sancisce che i beni di proprietà collettiva e quelli gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari; in mancanza di tali enti i beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali. Viene inoltre affermato che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua loro destinazione agro-silvo-pastorale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

